2

LEGGI

PRESERVATIVE

STABILITE NEL REGNO DI NAPOLI

DOPO L' ESPULSIONE

DEI PP. GESUITI

Ed Offizj tra le Corti di Roma, e di Napoli,

Relativi a tale argomento.

FERDINANDO IV.

Per la grazia di Dio, Re delle Sicilie, e Gerusalemme, &c. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro, &c. Gran Principe ereditario della Toscana, &c. &c. &c.

IN seguito di quanto da Noi trovasi ordinato con *Legge* de' tre Novembre ultimo scorso per l'espulsione de' Gesuiti da' nostri Regni delle Sicilie, abolizione della loro Società, ed occupazione delle temporalità da' medesimi possedute: Ci è stato dalla Giunta degli Abusi rappresentato, sulle istanze Fiscali fatte nella medesima, esser necessario darsi alcuni provvedimenti per l' accerto, e per la totale esecuzione della suddetta nostra Legge. Quindi Noi avendo tutto considerato, ed essendoci al parere della stessa Giunta uniformati, abbiamo risoluto, ed ordinato, come ordiniamo e comandiamo, da osservarsi per legge in questo nostro Regno sotto le pene infrascritte le cose seguenti.

Primo. Essendosi da Noi colla suddetta *Legge* disposto, che tutti i Gesuiti costituiti *in sacris* dovessero essere per sempre espulsi da' nostri Regni delle Sicilie, e così anche tutti i Chierici, Novizj, e Laici, i quali di loro spontanea volontà eleggessero di ritenerne l' abito, e seguitarne l' Istituto: dichiariamo ora, ed ordiniamo,

 che

che ſiano ſoggetti, e compreſi nella medeſima *Legge* tutti i Geſuiti di qualunque Nazione indiſtintamente, e preciſamente tutti coloro, che ſono ſtati eſpulſi da Spagna, Francia, e Portogallo; e ciò non oſtante che o con diſpenſa, o ſenza aveſsero laſciato l'Iſtituto de' Geſuiti, ed anche che foſsero tornati allo ſtato ſecolare, o paſsati ad altro Ordine Religioſo. Proibendo eſpreſsamente, ed indiſtintamente ad ogni Geſuita ſia nazionale, ſia foraſtiere, eſpulſo o nò, da' dominj di altri Principi; ſia ſecolarizzato con diſpenſa o nò, paſsato ad altro Ordine Religioſo o nò, che entri o che paſſi ſenza eſpreſso noſtro Real permeſso ſopra le Terre di noſtro dominio ſotto le pene nella ſuddetta *Legge* contenute.

Secondo. Ordiniamo, e comandiamo a tutti i noſtri Sudditi di qualunque ſtato, grado, e condizione, ſiano Eccleſiaſtici, o Secolari, i quali ſapeſsero, che foſse per ſopra le noſtre Terre o in pubblico, o in privato, o di permanenza, o di tranſito alcun Geſuita come di ſopra; che debbano arreſtarlo, o farlo arreſtare, o quando ciò non ſi poſsa, denunciarlo a Noi, ed a i Noſtri Magiſtrati di Governo di coteſta Capitale, e delle Provincie, affinchè venga arreſtato, promettendo perciò a chi ne farà la denuncia, o l'arreſto come ſopra, la Noſtra buona grazia, e premio corriſpondente.

Terzo. Avendo Noi proibito nel *Capo ſeſto* della detta *Legge* a tutti i noſtri Sudditi di te-

ner

ner alcuna carta di fratellanza de' Gesuiti espulsi nel modo nello stesso *Capo* descritto: ora aggiungiamo, ed ordiniamo, che nella stessa *Legge* sian compresi, e lo stesso divieto sia fatto a tutti di non tenersi alcuna corrispondenza con Gesuiti anche non Sudditi de' nostri Dominj nello stesso modo, che nel *Capo primo* di questo *Bando* stà ordinato: ed affinchè questa Nostra Real determinazione abbia la più esatta osservanza, ordiniamo, e comandiamo, che sotto pena di tre anni di galera agl' ignobili, e di altrettanti di presidio chiuso a i Nobili, nessuno ardisca, e precisamente Marinari, Vetturali, Calessieri, ed altri qualsivogliano, mandare, o portare, sia per mare, sia per terra, lettere a' suddetti Gesuiti, o riportarne da essi, giacchè facendo in contrario saranno i contravventori colla suddetta pena irremisibilmente puniti. Permettiamo soltanto a stretti Congiunti, quali sono stati nominati da' Gesuiti espulsi a riscuotere il vitalizio, di trattare di questo solo per lettere, e rimetter loro il detto vitalizio.

Quarto. Essendosi da Noi ordinato colla stessa *Legge* doversi occupare tutte le temporalità dell' abolita Compagnia de' Gesuiti: ordiniamo, e comandiamo a tutti i nostri Sudditi di qualunque grado, stato, condizione, che essi si siano Secolari, Ecclesiastici, Regolari, abbiano fra giorni dieci dal dì della pubblicazione del presente a rivelare, e manifestare, se occupino beni stabili, o se tengano in poter loro, o sappiano, che al-

tri tengano mobili, animali, ori, argenti, denajo, rendite, scritture, o altra cosa appartenente alle Case de' Gesuiti, o a' Gesuiti medesimi, e se abbiano rimesso somme di denaro, o altra robba fuori del Regno, o sappiano, che altri le abbiano rimesse per conto de' Gesuiti istessi: indrizzandosi perciò in cotesta Capitale al Consiglier Caporuota della G. C. Criminale, e Commissario Generale dell' Azienda de' beni, che furono de' Gesuiti, D. Gennaro Pallante, e nelle Provincie a' respettivi Presidi, Cimmissario di Campagna, Governator di Capua, e ne' Presidj di Toscana all' Uditore di essi: li quali dovendo far diligenza, e ricercamento per tale causa ne' Monisteri di Monache, pratichino la stessa circospezione, e maniera che si usa nelle diligenze, che si fanno per contrabbandi. E coloro che elasso il detto termine di giorni dieci si troveranno controvventori, ordiniamo, comandiamo, e dichiariamo, che incorreranno nella nostra Reale Indignazione, e dovranno essere esiliati per sempre da' nostri dominj, oltre di soggiacere a rifare alla Regia Corte il Triplo di ciò che per loro difetto si sarà occultato.

Quinto. Assicuriamo, e sotto la nostra Regia parola promettiamo, che dove alcuno avendo ritenuto finora robba de' Gesuiti, sentita la voce di questo *Bando*, e di quella della propria coscienza, fra il suddetto termine di giorni dieci prescritti venga prontamente a rivelare, ed esibire quanto ritiene, o sappia, che da altri si

riten-

ritenga: non se gl'imputerà a delitto l'averlo ritenuto finora, anzi da ora gli concediamo perciò piena assoluzione, e perdono.

E perchè venga a notizia di tutti questa nostra Real determinazione, vogliamo, che si pubblichi ne'luoghi soliti di cotesta Capitale, e Regno, e colle dovute relazioni torni a Noi per via della Segretaria di Stato. E per maggiore conferma di essere questa Nostra, e costante volontà, sarà il presente *Bando* munito del Nostro Reale Suggello, e riconosciuto dal Nostro Consigliero, e primo Segretario di Stato. Portici 17. Decembre 1767.

F E R D I N A N D O.

Bernardo Tanucci.

Vidit Citus Praef. Viceprot.

Dominus Rex mandavit mihi
Salvatori Spiriti a Secretis.

A dì 29. Decembre 1767. Io Carlo Castellano Lettore de' Regj Bandi dico di aver pubblicata la soprascritta Legge con li Trombetti Reali nelli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli.

Carlo Castellano.

FERDINANDO IV.

Per la grazia di Dio, Re delle Sicilie, e Gerusalemme, &c. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro, &c. Gran Principe ereditario della Toscana, &c. &c. &c.

Essendo della Nostra mente, che non solo si adempiano quelle opere pie e limosine, che li Gesuiti di cotesta Capitale distribuivano o per legge di testatori, o per qualunque altra cagione; ma che anzi tali opere si purghino da molte depravazioni, e si perfezionino: comandiamo perciò, e vogliamo, che si distribuiscano subito le limosine quotidiane, e non ne rimangano per breve spazio privi quei poveri, che le percepivano o in danajo, o in pane, o in altro genere dalle Case de' Gesuiti di cotesta Capitale: prescrivendo, che tutte dette limosine abbiano a distribuirsi in avvenire in danaro dalli seguenti Parrochi: cioè le limosine, che si distribuivano in S. Giuseppe a Chiaja si distribuiscano dal Parroco di S. Maria della Neve D. Gennaro Spena, e per esso dal suo Coadjutore D. Gregorio Abjuso: Quelle, che si faceano nella Casa dell' Annunziatella si distribuiscano dal Parroco di S. Marco D. Agostino Punzo: Quelle di S. Francesco Saverio da Parroco di S. Anna di Palazzo D. Francesco Manso: Quelle del Gesù nuovo dal Parroco dell' Avvocata D. Carlo Pergamo:

mo: Quelle del Gesù vecchio dal Parroco della Rotonda D. Gennaro Antonacci: E quelle finalmente del Carminello al Mercato dal Parroco di S. Caterina al Mercato D. Nicola Guida. Quindi tutti quei poveri, li quali essendo scritti nelle tabelle delle suddette Case de' Gesuiti, percepivano queste quotidiane limosine, s'indrizzino, e si presentino alli prefati respettivi Parrochi, li quali vengono incaricati della distribuzione da farsi in avvenire tutta in danaro, perchè dalli medesimi Parrochi le riceveranno ne' tempi stabiliti, come prima le ricevevano in pane, o in altro genere. Ed acciocchè questo presente *Editto* pervenga alla notizia di ciascuno, a cui appartiene; vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di cotesta Capitale, e colle relate solite torni a Noi per la Nostra Segreteria di Stato: e per maggior conferma sarà munito del Nostro Real Suggello, e riconosciuto dal Nostro Consigliere, e primo Segretario di Stato. Portici 16. Decembre 1767.

FERDINANDO.

BERNARDO TANUCCI.

Vidit Citus Praef. Viceprot.

Dominus Rex mandavit mihi
Salvatori Spiriti a Secretis.

A dì 29. Decembre 1767. Io Carlo Castellano Lettore de' Regj Bandi dico di avere pubblicato il soprascritto Editto con li Trombetti Reali nelli luoghi soliti e consueti di questa fedelissima Città di Napoli. Carlo Castellano.

ME-

MEMORIA

Della Corte di Roma.

NOn è ſtata minore la ſorpreſa, che il rammarico, con cui la Santità di N. S. nei paſſati giorni inteſe da prima, che alcuni Religioſi della Compagnia di Gesù ſcortati dalle Truppe della M. V. ſino a confini del Regno, erano ſtati quivi abbandonati, e ſpinti nello Stato Pontificio, e ſucceſſivamente ebbe il riſcontro, che altri di molto maggior numero erano ſtati getati ſulle ſpiaggie dello ſtato Eccleſiaſtico in eſecuzione di alcuni Ordini, per li quali la M. V. abbia voluto eſpellere la ſuddetta Compagnia da ſuoi Regni, dove eſſa da più Secoli legittimamente ſtabilita con di più, che il reggio Fiſco nell'opporre le mani ſopra i Beni degli Eſpulſi, s'avvanzi anche ad occupare quelli, che per Titoli i più giuſti, ed incontraſtabili appartengono a Collegj ed alle Caſe dei Geſuiti di Roma.

Oltre al ſommo travaglio, che ha cagionato al Santo Padre una sì fatta Eſpulſione dei ſuddetti Religioſi per quei più alti motivi, per li quali ne ha dovuto compiangere amaramente in queſti ultimi anni altre conſimili, ſi aggiunge in queſto caſo una nuova, e diverſa ferita fatta alla S. Sede, ed a quella Sovranità, che le compete nei proprj Stati, i dritti della quale formano fra Principici

cipi l'effenziale oggetto, ficcome da un Comune intereffe, così da una reciproca inalterabile offervanza. Quindi è che l'Arcivefcovo di Tarfo, Nunzio Apoftolico, per un efpreffo fpeditogli dalla fua Corte ricevè ordine preciffo di reclamare alla M. V. a nome di Sua Santità in qualità d'affoluto independente Sovrano dello Stato fuo contro gli aggravj fattigli, e che fi penfaffe di fargli, domandando il più follecito riparo a quelli, che ha già ricevuti, ed infiftendo, che non fi proceda oltre a quei di più, che talvolta fi foffe in procinto d'aggiungerli.

Non ignora certamente la M.V. le giuftiffime Caufe per le quali fua Santità non ha voluto ricevere ne' fuoi Stati altri dei medefimi Religiofi, che hanno fofferta altrove l'ifteffa fventura, e l'alto fuo intendimento le fa ben concepire a prima vifta, e che per dritto pubblico di Principato chiunque poffiede l'affoluta independente Sovranità, non deve effere foggetto nel proprio Dominio alla minima violenza, fe non fi vuole diftruggere la comune economia di tutti li Regni. Quefte Caufe ben lontano dall' effere ceffate fono anzi crefciute, e la Santità Sua ha fempre maggiori ragioni di non ricevere ne' fuoi Stati quèfti sfortunati Efuli da altri Dominj, onde il sforzarli (nel numero in cui fono) col mezzo di Truppa armata ad entrare nello Stato Pontificio contro la volontà di chi ne è l'affoluto legittimo Sovrano, è una violenza a cui fe la Santità fua non può refiftere, nè refifterebbe

quan-

quando anche il poteſſe per non offendere le leggi dell' umanità, tuttavia non laſcia di riclamare avanti Dio, ed avanti il Mondo tutto, come di un fatto leſivo del dritto pubblico, e della reciproca fede dei Principati, che vivono in Pace ed in armonia.

Per le medeſime ragioni, che diſcendono dal forte della Sovranità, eſſendo obbligato N. Sig. a difendere li ſuoi ſudditi naturali (laſciato per ora da parte tutto ciò, che l' appartiene per la ſua più ſublime Pontificia Poteſtà) deve intanto garantire preſſo la M. V. la ſicurezza de' Beni, e Benefizj uniti, o applicati a Collegj e Caſe de' Geſuiti di Roma, e dello ſtato Eccleſiaſtico, già che queſti nei termini ancora dal gius pubblico e dalla ſempre umana regola di regnare, non ſono, nè ponno eſſere ſoggetti a confiſcazione, e occupazione ſotto qualſivoglia titolo, o preteſto. Per i Benefizj uniti, o applicati, è troppo litterale la diſpoſizione del concordato fra la S. Sede, e l' Auguſto Genitore della M. V. ma non meno per queſto, che per tutti gli altri Beni di qualſivoglia provenienza o natura, milita la medeſima inconcuſſa, che ſiccome per mero dritto di Sovranità non è lecito ad un Principe di condannare gli altrui ſudditi, ſenza che dimorino, o abbino dilinquito nel proprio ſuo Dominio, così molto meno può eſſere lecito lo ſpogliarſi de' loro Beni, non potendo ciò farſi, ſenon che per una ſeguela neceſſaria della precedente condanna. Ciò però ſi dice a ſcanſo

di

di qualche eccesso, che si potesse commettere da Ministri del regio Fisco, secondo alcune voci precorse, alle quali si protesta il Santo Padre di non voler prestar fede, perchè non deve neppur da lungi sospetare nel rettissimo animo della M. V. l'idea anche rimota di una si patente ingiustizia.

EMI-

EMINENTISSIMO SIGNORE

Risposta della Corte di Napoli.

AVendo questo Nunzio Pontificio in una udienza formale accordatagli dal Re presentata alla Maestà Sua l'ingiunta Memoria, vuole il Re, che V. E. in una simile udienza da impetrarsi dal Papa, dica alla Santità sua la sostanza della seguente risposta.

E sorpresa, e rammarico è venuto al Re nostro Signore dalla lettura del foglio presentato alla Maestà Sua dal Nunzio Pontificio a nome della Santità del Papa colla querela sulli Gesuiti, che esiliati dalle Sicilie, sono entrati nello Stato Ecclesiastico, e sulla confiscazione di alcuni Beni supposti del Collegio Romano, situati dentro lo Stato del Re.

L'esilio antichissima costumanza di tutte le Nazioni, e per lo più praticato col trasferir gl' Esuli ai confini per assicurarsi dell'esecuzione, è chiamato nel foglio: *Violenza ferita alla Sovranità, fatto lesivo del dritto pubblico, e della pubblica fede dei Principati.* Chi non rimarrebbe sorpreso al suono di parole sì gravi applicate ad un atto regolare e stabilito da tutto il genere umano? Qual Sovrano non sarebbe rammaricato sentendosi accusato di un Editto inaudito di aver fatto per bene dello Stato uso di quel Dritto, del quale tutti i Sovrani, tutti i Magistrati, tutti

ti i Secoli hanno fatto uso? Nuova legge, nuova massima, nuova Disciplina è quella, che il foglio esige dal Re. Questo insolito mostra troppo quella che non si è voluto spiegare ingegnosa intenzione di rendere al Re impossibile un'espulsione, che tre Grandi, e riguardevoli Sovrani, e Nazioni hanno qualificata per uno spurgo necessario alla quiete, e alla sicurezza dei Popoli e degli stessi Sovrani. Non può lusingarsi di non essere offeso un Sovrano, quando un' altro Sovrano si faccia lecito di pretendere da lui quello, che niun Sovrano ha giammai preteso da un' altro. Dio volesse che bastasse a raddolcir questa piaga la scusa, che nel foglio si avanza del numero, e della dichiarata volontà della Santità Sua di non ammettere nel suo Stato Gesuiti di altra Nazione. Ma chi crederà, che poche Centinaja di gente disarmata e di tutt' altro rea, che di bravura possan giustificare la strana pretensione di abolire una Disciplina Universale? Chi crederà che a quelle poche Centinaja di Gesuiti dalle Sicilie, si opponga giustamente quello, che non si è opposto ai Gesuiti del Portogallo dal Ministero Domano, del quale è antico istituto il chiamare in tante maniere gente a Roma da tutte le parti del Cristianesimo? Chi potrà ravvisare ombra di ragione sulla querela, dopo avere osservato, che il Re manterrà a sue spese i Gesuiti espulsi in qualunque parte del Mondo vadano ad abitare, senza restringerne il soggiorno allo Stato Ecclesiastico? Chi potrà persua-

suaderſi di quella volontà del Papa contraria ai Geſuiti, dopo avergli veduti nel glorioſo ſuo Pontificato favoriti più di tutti gli Ordini Regolari, e Secolari della Chieſa?

I Beni ſuppoſti del Collegio Romano ſono da Miniſtri del Re ſtati trovati in poter di una quantità di Geſuiti, che dovendo eſſerne eſpulſi, gli laſciavan vacanti. Dritto del Fiſco in tutte le Nazioni è il prender il poſſeſſo di tal ſorte di Beni compreſi nel ſuo Territorio per diſporne ſecondo le leggi. Queſta diſpoſizione, queſta giuſtizia troverà la Santità Sua nei Miniſtri del Re. Queſta era bene attendere, ed implorare prima di empier l'Europa tutta di eſclamazioni vaghe, le quali hanno biſogno d'un'ingiuſtizia notoria, e di una giuſtizia oſtinatamente negata per meritar la compaſſione, che ſi è voluto eccitare con un rumore immaturo. Portici 15. Decembre 1767. Eminentiſſimo Sig. Cardinal Orſini.

Bernardo Tanucci.

Roma.

I L F I N E.